

Osservazioni dello Stato italiano relative alla

revisione del Regolamento 69/2001/CE relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti d'importanza minore ("de minimis").

Preliminarmente, in linea generale:

1. si chiede che la bozza di regolamento in esame sia pubblicata sulla GUCE non già nella versione attuale, ma nella versione che risulterà a seguito dell'accoglimento delle osservazioni del Comitato consultivo e di quelle inviate per iscritto dagli Stati membri;
2. si ritiene che il campo di applicazione del *de minimis* debba essere esteso al settore dei trasporti.

In relazione ai singoli articoli della bozza di regolamento *de minimis*, si espone quanto segue.

CONSIDERANDO 5

Si chiede di sopprimere l'ultimo periodo.

Infatti, ai fini del calcolo della soglia massima di *de minimis*, non hanno alcuna rilevanza le misure di sostegno diverse dal *de minimis* ("aiuti concessi da qualsiasi autorità [...] anche se finanziati [...] con risorse comunitarie")

CONSIDERANDO 7

Si richiama quanto detto a proposito dell'articolo 1, paragrafo 3.

Non risulta né chiara né giustificata la distinzione tra forme di aiuto "trasparenti" e "non trasparenti".

Si chiede, pertanto, che la Commissione modifichi tale nozione di trasparenza.

ARTICOLO 1

Paragrafo 1, lettere c) e d)

Si chiede che la formulazione delle topologie di attività afferenti al settore primario sia uniforme con quella utilizzata in altre discipline, fra le quali, in primo luogo, la bozza di regolamento di esenzione sugli aiuti di Stato a finalità regionale

Paragrafo 3

Non si condivide la distinzione tra forme di aiuto "trasparenti" e "non trasparenti": tale distinzione non è chiara né trova giustificazione nel considerando 7.

Gli attuali sistemi contabili consentono di calcolare l'entità dell'aiuto effettivo in caso di prestiti e garanzie e, pertanto, non si comprende perché prestiti e garanzie siano considerati misure non trasparenti di aiuto.

Si chiede, pertanto, che la Commissione modifichi tale nozione di trasparenza, oppure che, in subordine, per tali aiuti sia fissata una soglia superiore a quella ordinaria *de minimis*, visto che il riferimento in questi casi andrebbe all'importo totale dell'operazione.

ARTICOLO 2

Si chiede l'innalzamento della soglia dei 150.000 euro.

Inoltre, si chiede che la natura di non aiuto del *de minimis* emerga in maniera chiara ed inequivocabile dalla definizione, eventualmente riprendendo quella del vigente regolamento 69/2001.

Paragrafo 2, secondo capoverso.

La norma non è chiara.

Qualora essa significhi che il contributo *de minimis* superiore alla soglia massima, deve essere considerato inammissibile per l'intero, senza possibilità di riduzione, allora si chiede di sopprimere la norma.

Ove, invece, la norma debba interpretarsi come ammissibilità del contributo *de minimis* limitatamente a quanto è compreso al di sotto della soglia massima, detta interpretazione va chiarita nel testo.

ARTICOLO 3

Paragrafo 1

1. Si chiede che il sostegno *de minimis*, coerentemente con la propria natura di non aiuto, possa concorrere con aiuti di Stato: in questa ipotesi, infatti, non sono applicabili le regole sul cumulo, che presuppongono la natura di aiuto di entrambe le misure agevolative e non di una soltanto. Conseguentemente, nel secondo periodo del paragrafo 1, vanno soppresse le parole “*o altro aiuto di Stato*”.

Il principio del concorso concomitante del *de minimis* con misure di aiuto - poiché è diretta conseguenza della natura giuridica (di non aiuto) del *de minimis* stesso – deve essere inserito in maniera esplicita, non equivoca ed inderogabile nel corpo del regolamento *de minimis*. Alle diverse discipline sugli aiuti di Stato sarà consentito solo un rinvio a quanto previsto in tal senso nel regolamento *de minimis*;

2. al terzo periodo, sostituire la parola “*erogare*” con “*concedere*”;

Paragrafo 2

Si chiede di chiarire se l’istituzione di un registro esoneri dall’applicazione del paragrafo 1, primo comma, come è scritto nel paragrafo 2, o se, invece il riferimento vada fatto al paragrafo 1, **secondo** comma.

ARTICOLO 4

Il paragrafo 2 sembra confermare la legittimità degli aiuti *de minimis* concessi nel rispetto del Reg 69/2001, fino al primo semestre 2007.

Si chiede che, ove il senso della norma sia effettivamente questo, essa andrebbe resa più chiara.